

Processo penale e informazione

Intercettazioni da scremare, va anticipata l'udienza-stralcio

di **Carlo Melzi d'Eril**
e **Giulio Enea Vigevani**

Tra le svariate questioni che affliggono il tormentato rapporto fra **processo penale** e **informazione**, ve n'è una che stenta a trovare una soluzione condivisa. Si tratta di stabilire se sono pubblicabili le notizie contenute negli atti di un procedimento penale, che non abbiano però alcun collegamento con quest'ultimo. Ad esempio, nel corso di un processo per corruzione di un uomo politico, vengono intercettati due soggetti non indagati e dalla loro conversazione emerge un accordo rimasto segreto fra due leader apparentemente su posizioni opposte.

Simile eventualità si presenta soprattutto in relazione alle **intercettazioni telefoniche**. Queste ultime, infatti, sono un mezzo di ricerca della prova che funziona in modo peculiare. Al momento della raccolta dei dati non c'è selezione sulla loro rilevanza e pertinenza: le conversazioni vengono tutte registrate, senza alcuna distinzione. Certo, se chi redige i primi brogliacci fosse attento a non trascrivere passaggi o sms che nulla c'entrano con l'accusa...ma obiettivamente in quei concitati momenti non è una cernita facile.

Per la verità, anche la disciplina delle intercettazioni prevede un momento di verifica in contraddittorio deputato alla "scrematura" di quanto estraneo al tema di prova. Tuttavia, quasi sempre ciò accade dopo che il materiale è stato messo a

disposizione dell'imputato, il contenuto degli atti è divenuto pubblicabile e spesso in parte diffuso dalla stampa.

La circostanza ha qualcosa di poco intonato con il comune sentire e forse anche con i principi del sistema. L'emersione delle notizie è avvenuta in seguito all'esercizio di un potere dello Stato, il «terribile e odioso potere del giudicare» con l'espressione di Ferrajoli. Nessun dubbio quindi che i dati correlati al reato e all'indagine possano essere divulgati. Non sembra però corretto approfittare dell'affioramento di informazioni quando non riguardano l'indagine che le ha portate a galla.

In quest'ottica si può comprendere la recente sentenza della Cassazione civile n. 21404/14, commentata sul Sole 24 Ore del 14 ottobre 2014. Essa ha stabilito un principio di diritto così sintetizzabile: la diffusione di quanto appreso da atti processuali e inerente soggetti non indagati risponde all'interesse pubblico (e dunque è legittima) solo se i fatti presentano «similitudine rispetto all'oggetto del processo», scioè «riguardi circostanze della stessa indole». Se invece sono diversi e indifferenti alla cronaca giudiziaria del processo devono restare chiusi nel fascicolo.

La soluzione della Corte non convince del tutto. Di fronte a un problema effettivo - la pubblicabilità del contenuto di atti estranei all'imputazione - la strada per risolverlo dovrebbe passare per un intervento del legi-

slatore, volto alla modifica della disciplina delle intercettazioni. Più precisamente, come previsto da alcuni progetti di legge, basterebbe anticipare la celebrazione dell'udienza di stralcio del materiale irrilevante e la segretazione di quest'ultimo.

Allo stato della legislazione, invece, il contenuto delle intercettazioni - non più segrete - è una fonte come un'altra e sembra una forzatura limitarne, come ha fatto la Cassazione, l'interesse pubblico al fatto che siano in qualche modo relative alla vicenda processuale. In altre parole, il rilievo pubblico di una notizia, anche tratta da un'intercettazione, può ben prescindere dal fatto che essa sia o meno connessa col procedimento in cui è stata disposta.

Ancora una volta la giurisprudenza si è trovata a dover supplire, con una soluzione magari condivisibile nel risultato, ma non nel percorso logico-giuridico. E il ragionamento non coerente con i principi rischia di infettare l'ordinamento, soprattutto quando, come spesso accade, i precedenti vengono utilizzati in casi diversi e in particolare per restringere gli spazi della libertà di informazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

